



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

ORDINANZA N. 31 del 12/08/2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PUBBLICO CELEBRATIVO DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DI RAFAEL NEVILLE RUBIO-ARGUELLES, IN LOCALITÀ PUNTA SARDEGNA - FORTEZZA DI MONTE ALTURA, IN DATA 22 AGOSTO 2026

Il Responsabile del Settore Vigilanza

Premesso che, con deliberazione n.33 del 20/04/2026, la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per l'organizzazione del Festival internazionale "Rafael 100" in occasione del centenario della nascita di Rafael Neville che ricorrerà il 21 agosto 2026;

vista la deliberazione n.15 del 26/05/2026, con cui il Consiglio Comunale ha approvato le linee guida per le celebrazioni del centenario della nascita del conte Rafael Neville Arguelles;

dato atto che, relativamente al programma artistico e musicale, il Consiglio Comunale ha previsto, per la serata del 22 agosto 2026, l'organizzazione di un evento nella Fortezza di Monte Altura, consistente in un concerto dell'artista Mario Biondi, interprete di rilievo internazionale individuato per il profilo artistico coerente con il carattere elegante e distintivo del progetto celebrativo, con la conduzione di Max De Tomassi, speaker e conduttore di Rai Radio 1;

vista la determinazione n. 75 del 15/06/2026 del Settore Affari Generali, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione e promozione dell'evento celebrativo del 22 agosto 2026, in favore di R&G Music Snc;

visto il Piano di sicurezza redatto dal Per. Ind. Antonio Muzzu, di cui alla nota prot. n. 20016 del 31/07/2026;

considerato che, al fine di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'evento celebrativo in programma nel giorno 22 agosto 2026, si rende necessario disciplinare temporaneamente la circolazione stradale nelle aree interessate, tenendo conto delle differenti caratteristiche organizzative e del previsto afflusso di partecipanti;

rilevato che per l'evento conclusivo previsto nella serata del 22 agosto 2026 alle ore 22.00, presso la Fortezza di Monte Altura, in considerazione del rilevante afflusso di pubblico atteso, si rende necessario adottare una disciplina straordinaria della circolazione mediante l'istituzione del senso unico di marcia lungo via Punta Sardegna, nel tratto compreso tra la rotatoria di intersezione con la SS 133 e l'intersezione con via Baia di Nelson, nonché limitare il transito ai soli veicoli diretti alla manifestazione e agli aventi titolo, al fine di consentire la sosta dei veicoli lungo il margine destro della carreggiata, garantendo la sicurezza e la fluidità della circolazione e favorendo l'ordinato afflusso e il successivo deflusso degli spettatori a piedi;



ritenuto di dover disciplinare la circolazione stradale e, conseguentemente, disporre adeguata segnaletica stradale di obbligo e/o di divieto;

considerato di dover tempestivamente adottare il provvedimento disciplinante la viabilità stradale al fine di renderne informati i soggetti esercenti servizi pubblici primari quali: trasporti urbani ed extraurbani, forze di polizia e di primo soccorso, servizio di nettezza urbana, proprietari immobili delle locali di Monte Altura, Punta Sardegna (Porto Rafael), Costa Serena, clienti presso strutture locative;

considerato che, ad avvenuta ultimazione delle manifestazioni, sarà ripristinata la segnaletica ordinaria preesistente solo dopo aver liberato la strada dai veicoli in sosta;

visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 comma 1 lettera a) e 159 del D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 - Nuovo Codice della strada;
- l'art. 38, comma 3, del Nuovo Codice della strada disciplinante l'apposizione della segnaletica temporanea e la prevalenza di questa sulla disciplina stabile anche quando in contrasto con questa;
- il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- il TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

visti:

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D. Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
- il vigente Decreto del Sindaco n.10/2026 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ritenuto di procedere in merito;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa,

DI ISTITUIRE, per il giorno **22 agosto 2026**, presso **loc. Monte Altura e Punta Sardegna**:

1) dalle ore 18.00 fino alle ore 02.00:

divieto di sosta e fermata con rimozione forzata presso il parcheggio della Fortezza di Monte Altura, nonché presso le strade di accesso alla Fortezza, ad eccezione dei veicoli impiegati nell'organizzazione della manifestazione, veicoli al servizio delle persone invalide, nonché dei veicoli in uso alle Forze di polizia, ai mezzi di soccorso e agli altri veicoli autorizzati con card pass;

2) dalle ore 18.30 fino alle ore 01.00:

- a. **senso unico di marcia** in via Punta Sardegna, dalla rotatoria di intersezione con la SS 133 fino al parcheggio della Fortezza di Monte Altura, al fine di favorire prima dell'evento la sosta lungo il margine della carreggiata, e dopo consentire il regolare esodo in direzione Costa Serena, Cala Petralana e SP98;
- b. **senso unico di marcia** in via Punta Sardegna, dall'intersezione con via Baia di Nelson fino al parcheggio della Fortezza di Monte Altura, al fine di favorire ai soggetti residenti in loc. Punta Sardegna (Porto Rafael) e Costa Serena di raggiungere l'area dell'evento disponendosi secondo le indicazioni impartite dalla Polizia Locale; tale disciplina si applica esclusivamente fino alle ore 21:30, in quanto, decorso tale termine, trova applicazione il senso unico di marcia di cui alla precedente lettera;



- c. **divieto di transito** nelle suddette aree, ad eccezione dei veicoli diretti alla manifestazione entro e non oltre le ore 21.30, dei residenti e domiciliati nei tratti di strada interessati dal provvedimento, nonché dei veicoli in uso alle Forze di polizia, ai mezzi di soccorso e agli altri veicoli autorizzati con card pass;
- d. L'accesso all'area della manifestazione ai fini della partecipazione sarà consentito, si ribadisce, entro e non oltre le ore 21.30 del giorno 22/08/2026.

Prima dell'inizio della manifestazione, i residenti e i domiciliati nelle località di Punta Sardegna (loc. Porto Rafael) e Costa Serena potranno accedere all'area interessata dall'evento, entro e non oltre le ore 21.30, attraverso il **varco di controllo istituito in via Punta Sardegna, in prossimità dell'intersezione con viale Porto Rafael**. Raggiunto il parcheggio della biglietteria della Fortezza di Monte Altura, i veicoli dovranno effettuare l'inversione del senso di marcia e sostare lungo il margine destro della carreggiata in direzione Porto Rafael-Costa Serena, al fine di agevolare il successivo deflusso della circolazione al termine della manifestazione.

I soggetti provenienti dal centro abitato di Palau o da altre località esterne potranno accedere all'area dell'evento, entro e non oltre le ore 21.30, esclusivamente attraverso il **varco di controllo istituito presso la rotatoria di intersezione tra la SS 133 e via Punta Sardegna**. I veicoli dovranno essere parcheggiati lungo il margine destro della carreggiata di via Punta Sardegna, nel senso di marcia, secondo le indicazioni impartite dal personale addetto alla viabilità.

Al termine della manifestazione, tutti i veicoli in sosta dovranno lentamente lasciare l'area, nel rispetto del senso unico di marcia istituito, esclusivamente in direzione della località Punta Sardegna (Porto Rafael) Costa Serena, Cala Petralana, SP98 ed infine la SS133;

DISPONE

Gli utenti della strada saranno portati a conoscenza della presente ordinanza mediante apposizione della segnaletica temporanea, affissione bacheche comunali, sito comune, social e app. Il competente ufficio comunale è incaricato, per mezzo dei propri operai, all'apposizione della relativa segnaletica.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza. Il personale della Polizia Locale disporrà le misure temporaneamente necessarie per la chiusura delle suddette vie al traffico veicolare e, in ogni caso, le modifiche alla circolazione stradale ritenute necessarie, limitatamente al tempo impiegato per lo svolgimento della manifestazione. Gli agenti preposti al controllo del traffico hanno la facoltà di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare in orari diversi o nei tratti prossimi a quelli indicati nel presente provvedimento qualora le circostanze lo rendano indispensabile o qualora si verificassero situazioni di pericolo non contemplate nella presente ordinanza. La circolazione potrà essere ripristinata con anticipo rispetto agli orari sopra indicati qualora le manifestazioni abbiano termine prima del previsto e quando le condizioni del traffico siano tali da garantire la percorrenza nella totale sicurezza di marcia.

A supporto delle attività della Polizia Locale, il personale appartenente ai Gruppi di Protezione Civile di Palau e di Arzachena, sulla base degli accordi intercorsi con l'Amministrazione, collaborerà con gli operatori di Polizia Locale nello svolgimento delle attività di informazione all'utenza in merito alla disciplina temporanea della circolazione, nonché nella segnalazione agli utenti della strada degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni introdotti dalla presente ordinanza, fornendo altresì indicazioni utili per l'accesso e la partecipazione alla manifestazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on – line sul sito istituzionale di questo Comune per il tempo stabilito dalla legge affinché ne abbia ampia diffusione.

Il presente provvedimento viene inoltre trasmesso a:

- a) centrale operativa 118;
- a) Protezione Civile;
- a) Comando Stazione dei Carabinieri;
- b) Tenenza della Guardia di Finanza;
- c) Vigili del fuoco;
- d) Anas;



e) Agenzia del demanio.

A V V I S A

In caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si procederà con l'applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative previste dalla legge. Nei casi in cui il presente provvedimento preveda il divieto di sosta è, altresì, disposta la rimozione del veicolo. In caso di veicoli lasciati in sosta nelle aree interessate dalla manifestazione, questi non potranno essere spostati senza l'autorizzazione del personale addetto all'organizzazione e sicurezza dell'evento e/o della Polizia Locale.

In caso di rinvio per maltempo delle manifestazioni a carattere di pubblico spettacolo, valgano le presenti disposizioni anche per la data in cui le condizioni meteorologiche consentiranno l'effettuazione degli eventi, previa tempestiva apposizione di appropriata segnaletica stradale sul presupposto del presente provvedimento.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di cui al D.P.R. 495/92 da coloro i quali abbiano interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti. Per quanto attiene l'aspetto amministrativo, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel Termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 N° 1199).

D I C H I A R A

questa ordinanza immediatamente esecutiva ed in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

Il Responsabile del Settore Vigilanza

WALTER NIEDDU

documento firmato digitalmente